

Ecco cosa cambia dal prossimo gennaio con la legge di Stabilità all'esame della camera

# Buonuscita, in ritardo e a rate

## Da un anno fino a tre di attesa per agguantare il Tfr

DI NICOLA MONDELLI

Il trattamento di fine servizio - l'indennità di buonuscita per il personale della scuola - sarà differito nel tempo e dilazionato per la riscossione. Lo dispone il comma 330 del disegno di legge di stabilità 2014 approvato dall'Aula del senato e attualmente all'esame di quella dei deputati. Le disposizioni contenute nel comma 330, se non saranno modificate dai deputati, cosa peraltro improbabile, troveranno piena applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, esclusivamente nei confronti del personale della scuola che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2014 per raggiunti limiti di età, sessantasei anni e tre mesi se maturati nel corso del 2014.

Le disposizioni del comma 330 troveranno parziale applicazione anche nei confronti del personale che ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia sia entro il 31 dicembre 2013, come indicato nella successiva lett. A), che entro il 31 dicembre 2011, come riportato nella lett. B).

### Raggiunti limiti di età, tre i casi

Nei confronti del predetto personale l'indennità di buonuscita sarà pertanto liquidata, ma non prima del mese di settembre 2015 e non oltre il 30 novembre sempre del 2015, in un unico importo solo se l'ammontare della buonuscita, al lordo delle relative trattenute fiscali, risulterà essere complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro. Nessun docente o personale Ata rientra nella fattispecie.

In due importi annuali se l'ammontare sarà superiore

a 50.000 euro ma inferiore a 100.000; in tal caso il primo importo annuale sarà pari a 50.000 euro, sempre al lordo delle trattenute fiscali, il secondo sarà pari all'ammontare residuo. In questa seconda fattispecie rientra la stragrande maggioranza dei docenti e del personale Ata.

In tre importi annuali se l'ammontare sarà uguale o superiore a € 100.000, in tal caso il primo importo annuale sarà di 50.000 euro, di altrettanti euro il secondo mentre il terzo sarà pari all'ammontare residuo. In quest'ultima fattispecie vi rientrano sicuramente tutti i dirigenti scolastici e forse qualche docente di scuola secondaria superiore con un numero di anni utili alla buonuscita compreso tra 42 e 45 anni.

### Dimissioni volontarie

Se invece la cessazione dal servizio sarà dovuta a dimissioni volontarie (pensione anticipata), la liquidazione della buonuscita negli importi indicati inizierà a decorrere non prima di ventiquattro mesi e non oltre i ventisette mesi successivi alla data di cessazione.

### A) Normativa in vigore al 31 dicembre 2013

Nei confronti del personale della scuola che pur cessando dal servizio dal 1° settembre 2014 per raggiunti limiti di età - sessantasei anni e tre mesi se maturati entro il 31 dicembre 2013 - temporistica e modalità di liquidazione continueranno ad essere, come dispone il comma 331 del predetto disegno di legge di stabilità 2014, quelle in vigore a tale data e pertanto:

- in un unico importo, da corrispondere non prima di sei mesi e non oltre nove mesi dalla data di cessazione dal servizio, se l'ammontare complessivo della prestazione, al

lordo delle trattenute fiscali, sarà pari o inferiore a 90.000 euro; vi rientra la maggioranza dei docenti e del personale Ata;

- in due importi annuali se l'ammontare della buonuscita sarà superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000. Il tal caso il primo importo annuale, da corrispondere non prima di sei mesi e non

oltre nove mesi

dalla data

di cessazione dal servizio, sarà di 90.000 euro, il secondo di importo pari

all'ammontare residuo; vi rientra una minima parte di docenti, qualche direttore dei servizi generali e amministrativi e la maggioranza dei dirigenti scolastici;

- in tre importi annuali se l'ammontare è uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 e il terzo sarà pari all'ammontare residuo.

In quest'ultima fattispecie vi rientra solo una parte, ancorché minoritaria, di dirigenti scolastici.

Se invece la cessazione dal

servizio sarà dovuta a dimissioni volontarie (pensione anticipata), la liquidazione della buonuscita negli importi indicati verrà disposta non prima di ventiquattro mesi e non oltre i ventisette mesi successivi alla data di cessazione.

### B) Normativa in vigore al 31 dicembre 2011

Nei confronti del personale della scuola che cesserà dal servizio dal 1° settembre 2014, ma che alla data del 31 dicembre 2011 poteva fare valere i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione previsti dalla normativa previgente l'articolo 24 del decreto legge 201/2011 (riforma Fornero), la buonuscita sarà determinata e liquidata, salvo diversa interpretazione della normativa vigente, nei seguenti modi e tempi:

- in caso di dimissioni volontarie (pensione anticipata), la buonuscita sarà liquidata nelle misure indicate nella precedente lettera A) ma non prima di sei mesi e non oltre nove mesi cessazione dal servizio;

- in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia) e per maturazione della massima anzianità contributiva, la buonuscita sarà liquidata con le modalità di cui alla precedente lettera A) entro il 15 dicembre 2014 la prima quota;

- in caso di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio o decesso, la liquidazione sarà invece corrisposta entro i tre mesi successivi all'arrivo all'INPS della documentazione richiesta dalla normativa vigente.

© Riproduzione riservata



**Enrico Letta**

